



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Ordinanza n° 8

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6 e 24, quali modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 06 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008, di nomina del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, ed in particolare l'art. 4;

Vista la propria Ordinanza n. 4/01, con la quale è stato emanato il "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";

Vista l'Ordinanza n. 207/02 emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova concernente il Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche a bordo di navi e di galleggianti;

Visto il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233, di attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, di modifica del decreto Ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzioni incendi;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro;

Considerata la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Genova, e che il loro svolgimento in sicurezza riflette direttamente sulla sicurezza generale del porto, al fine di consentire alla stessa Autorità il coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), e l'articolo 8 comma 8 lettera f) della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la vigilanza di cui all'articolo 24 comma 2-bis della stessa Legge;

Ritenuto necessario regolamentare l'utilizzo di fonti termiche per l'esecuzione di lavori di riparazione, demolizione e manutenzione svolti nelle parti a terra del porto di Genova;



Sentita la Capitaneria di Porto di Genova competente per territorio;

ORDINA

Utilizzo di fonti termiche quali miscele ossiacetileniche e fiamma ossidrica in ambito portuale

Art. 1

La presente ordinanza si applica a tutti quei lavori da eseguirsi con l'utilizzo di fonti termiche (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica) che si eseguono nelle zone demaniali marittime portuali di competenza di questa Autorità, con esclusione:

- a) dei lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati in banchine individuati dall'articolo 46 del D. Lgs. 272/99;
- b) dei lavori in stabilimenti e officine appositamente attrezzate e confinate;

Ai fini della presente ordinanza i lavori che comportano l'utilizzo di fonti termiche in ambito portuale vengono suddivisi in base alla loro pericolosità nelle seguenti tipologie:

Lavori di tipo A

Lavori svolti in ambienti esterni lontano da locali e/o luoghi aperti adibiti a deposito e/o uso di sostanze infiammabili, materiali combustibili e merci pericolose, fatta eccezione per l'uso del materiale strettamente necessario alle lavorazioni.

Lavori di tipo B

Lavori con uso di fonti termiche svolti in ambienti esterni in prossimità di depositi di sostanze combustibili le quali possano venire comunque adeguatamente compartimentate dal centro del pericolo stesso o comunque possa venire garantito un grado di sicurezza equivalente, nonché per lavori svolti in ambienti interni lontano da depositi di sostanze combustibili.

Lavori di tipo C

Lavori con uso di fonti termiche svolti all'interno di capannoni (compresi gli impianti di montacarichi) con la presenza di sostanze infiammabili e materiali combustibili.

Lavori svolti in ambienti esterni in prossimità di depositi di sostanze infiammabili e/o merci pericolose.

Infine rientrano in questa tipologia tutte le lavorazioni non espressamente individuate nei lavori di tipo A e B.

Art 2

I lavori con l'impiego di fonti termiche, a seconda della loro tipologia di rischio, dovranno essere svolti osservando le seguenti prescrizioni di sicurezza:

- a) Per le lavorazioni definite di tipo "A" il Responsabile dei lavori deve assicurare, sotto la propria responsabilità, l'ottemperanza a tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti;

- b) Le lavorazioni definite di tipo "B" devono essere eseguite in ottemperanza alle prescrizioni del punto precedente, inoltre, deve essere predisposta una tubazione flessibile antincendio adeguata, permanentemente collegata all'idrante antincendio più vicino al posto di lavoro, se questo non disponibile ad una presa d'acqua. Detti mezzi antincendio oltre a essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno dovranno essere in regola con le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente in materia;
- c) Le lavorazioni definite di tipo "C" devono essere eseguite, in aggiunta a quanto previsto nel punto precedente, con la presenza di almeno una guardia ai fuochi, la quale sarà destinata al primo intervento in caso di incendio, ed alle eventuali prescrizioni impartite dal Chimico di Porto, al quale dovrà essere inoltrata specifica comunicazione in ordine alle lavorazioni da effettuare.

Art.3

La tipologia di rischio, salvo diverse prescrizioni impartite dall' Autorità competente a ricevere la comunicazione prevista al successivo articolo,preliminarmente all'inizio dei lavori, verrà individuata da parte del Datore dei lavori.

Art. 4

Coloro i quali si trovino nella necessità di effettuare lavori con fiamma o con uso di fonti termiche nell'ambito dell'area demaniale marittima portuale, devono inviare una comunicazione 48 ore prima dell'inizio dei lavori all'Autorità Portuale di Genova utilizzando il modulo allegato alla presente Ordinanza che ne è parte integrante.

Il datore di lavoro dovrà verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché verificare l'idoneità del proprio Documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi delle lavorazioni di cui al precedente Art. 1 della presente Ordinanza dovrà elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza secondo quanto indicato dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5

Fermo restando gli obblighi imposti dalle altre norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, che la presente ordinanza non sostituisce né modifica, è fatto obbligo al datore di lavoro mantenere in efficienza e pronti all'uso gli impianti ed i servizi per l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio integrativo antincendio.

Art.6

Qualora nel corso delle operazioni si verificano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza ed a comunicare immediatamente a questa Autorità Portuale sia i motivi della sospensione che le misure intraprese.

Prima della ripresa delle operazioni dovrà altresì essere comunicato a questa Autorità Portuale l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art.7

Durante tutta la durata dei lavori la ditta esecutrice deve conservare in cantiere copia della comunicazione effettuata ai sensi della presente ordinanza, esibendola qualora le Autorità competenti ne facciano richiesta.

Art.8

Quando non utilizzate le bombole ossiacetileniche piene e vuote devono essere custodite all'esterno dei locali di lavorazione le prime in un deposito coperto al riparo da altra fonte di calore e reso inaccessibile a mezzo porte in rete metallica, le seconde in box predisposto per trattenerle in attesa di ritiro da parte della ditta fornitrice.

Art.9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che entra in vigore il 01/07/2010 e che abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata in materia.

I contravventori della presente ordinanza saranno punibili con la Sanzione Amministrativa di cui all'Art. 1174 del Cod. Nav. salvo che il fatto costituisca altro e più grave illecito.

Il personale ispettivo dell'Autorità Portuale di Genova individuato ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro procede a tal fine secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n° 386/01.

Genova, **17 GIU. 2010**

IL PRESIDENTE
Luigi Merlo



DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE
NELL'AMBITO DEMANIALE MARITTIMO PORTUALE

Alla Autorità Portuale di Genova

Il sottoscritto..... in qualità di legale rappresentante della
Ditta.....

NOTIFICA

A codesta Autorità Portuale i seguenti lavori con fiamma in area demaniale marittima portuale:

.....
.....
.....

A tale scopo dichiara:

Che la/e ditta/e incaricata/e dell'esecuzione dei lavori è/sono:

.....con sede

.....con sede

.....con sede

.....con sede.....

Che prima di iniziare i lavori saranno richieste ed ottenute le autorizzazioni previste dalla legislazione in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendio:

.....
.....
.....

Comunica che il Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza dei lavori sono i

Sigg.....

Si dichiara inoltre:

- Conoscenza delle normative vigenti in materia di buona tecnica,
- Conoscenza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
- Impegno al rispetto delle normative sopra indicate durante lo svolgimento delle operazioni,

Si allega il piano di lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre con la presente di manlevare l'Autorità Portuale di Genova da qualsiasi responsabilità relativa a danni conseguenti i lavori indicati.

Genova, li

Il Responsabile dei Lavori/Legale Rappresentante

.....

PIANO DI LAVORO

Luogo in cui vengono eseguiti i lavori.....

Impresa committente

Titolare dell'Impresa.....

Elencare i lavori da eseguire:

.....
.....
.....

Tipologia di rischio ai sensi dell' ordinanza n. del

 A B C

Elencare le imprese impegnate nei lavori:

.....
.....
.....

Descrizione del lavoro:

.....
.....
.....

Responsabile.....

Numero addetti (massimo previsto).....

Principali attrezzature (di previsto utilizzo):

.....
.....
.....

Guardia ai Fuochi:

 SI NO

Misure antincendio:

.....
.....
.....

Protezioni individuali:

.....
.....
.....

La lavorazione è compatibile con le altre?

 SI NO

Se no, indicare quali:

.....
.....
.....